

## RELAZIONE INAUGURALE

1. Saluto; 2. Considerazioni generali. 3. a) Dati relativi alla giustizia penale; b) La realizzazione e gli effetti delle riforme più recenti nel settore penale, soprattutto in materia processuale; c) Dati relativi alla giustizia civile; d) La realizzazione e gli effetti delle riforme più recenti nel settore civile, soprattutto in materia processuale; 4. Dati relativi: a) alla giustizia minorile; b) al Tribunale e agli Uffici di Sorveglianza.

### 1. Saluto

### 2. Considerazioni Generali.

Siamo tutti consapevoli della temperie storica, economica, etica e culturale nella quale ci troviamo a vivere: in Italia perdura inalterato il contesto di crisi economica e sociale; nel mondo occidentale - e, in particolare, in Europa - si è esteso il fenomeno del terrorismo fondamentalista; nel vicinissimo medioriente sono costanti i devastanti focolai di guerra; nel continente sono in aumento le tragiche migrazioni di popoli, emergenze umanitarie queste della massima gravità, che mietono il maggior numero di vittime tra i bambini.

Dinanzi a tali scenari apocalittici appare ben poca cosa il tema della giustizia. Tuttavia a contrastare

possibili suggestioni di fatalistica inerzia è sufficiente rammentare - mutuando il titolo della raccolta di saggi di Piero Calamandrei curata dalla nipote Silvia, pubblicati nel 2013 - che non c'è libertà senza legalità.

Calamandrei, uno dei massimi giuristi del Novecento e uno dei fondatori della Repubblica, ha affermato, in un'epoca in cui era coraggioso farlo, che la separazione dei poteri costituisce "il cuore pulsante" dei rapporti tra politica e magistratura e che l'indipendenza e l'autonomia della magistratura sono parte essenziale dello Stato di diritto e condizione per il rispetto del principio di legalità. Per tutti noi, discepoli di ogni età, costituisce un arricchimento culturale di immenso valore la pubblicazione, nel settembre 2016, in occasione del sessantesimo anniversario della scomparsa, dell'opera "Piero Calamandrei Garanzie e limiti del potere giudiziario Relazioni e interventi all'Assemblea Costituente", resa preziosa dalla splendida prefazione del Prof. ALPA e dai contributi del Prof. GROSSI, Presidente della Corte costituzionale, e del Prof. CHELI.

Appare un buon inizio fare riferimento agli eventi di segno positivo: in tale prospettiva, di rilevanza senza pari è stata l'eliminazione del pericolo per la salute relativo al rischio di inquinamento da benzene nei locali del palazzo di giustizia immediatamente

affacciati sullo sbocco del tunnel, utilizzati dalla Polizia Penitenziaria per la traduzione dei detenuti e nelle camere di sicurezza.

Dato atto che sono ancora in corso le ultime rilevazioni relative al medesimo problema, ancorché di infinitamente minore entità, in ordine a tutti i locali situati al piano terreno e al primo piano del palazzo di giustizia, il merito esclusivo per tale risultato - che pareva impossibile realizzare, allorquando tutti gli enti pubblici interpellati negavano la propria collaborazione - appartiene alle mirabili capacità, impegno ed efficienza del Provveditorato alle Opere Pubbliche, il cui Personale Tecnico continua a occuparsi insieme a noi di tutte le plurime situazioni problematiche, strutturali e impiantistiche, e partecipa regolarmente alle riunioni della Conferenza Permanente, fornendo un'essenziale attività sia consultiva che operativa.

Ulteriore iniziativa sommamente positiva è stata l'estensione alle Corti di Appello dell'Accordo stipulato il 18 maggio 2015 tra il Ministero della Giustizia e la Banca d'Italia avente ad oggetto la collaborazione nelle attività preparatorie del pagamento delle somme riconosciute a titolo di indennizzo ai sensi della L. n. 89 del 2001: in base all'Accordo intervenuto il 5 agosto 2016 è stata prevista la collaborazione del Personale delle Filiali della Banca d'Italia con il Personale delle

Corti di Appello nella compilazione delle minute dei titoli di spesa.

La nostra Corte territoriale è stata inserita nella sperimentazione di tale programma "pilota" reso possibile grazie alle risorse finanziarie previste dalla legge di bilancio 2015 - 2017 nella misura di 180 milioni di euro per ogni anno, sulla base del piano di smaltimento dei pagamenti arretrati, accuratamente elaborato dal Dirigente Dott. GRAZIANO con la mia più totale condivisione, relativamente ai n. 1.730 decreti di condanna emessi fino al 31 agosto 2015, da porre in pagamento, per un ammontare di euro 19.742.030 per sorte capitale, esclusi gli interessi e gli accessori di legge sulle spese di lite.

Occorre, infatti, evidenziare che l'incredibile, progressiva riduzione del Personale amministrativo in generale di tutte le Corti territoriali e in particolare di questa Corte, ha interessato tutti i settori, ivi compresi i settori contabili e la ragioneria, sicché eravamo ridotti a poter disporre di una sola unità addetta al controllo dei titoli di spesa ai fini del pagamento.

Orbene, i dati del monitoraggio periodico hanno confermato gli esiti ampiamente soddisfacenti di siffatta collaborazione, avviata nell'autunno 2016, a seguito di proficui contatti, e documentano che, allorquando viene stanziata la necessaria provvista

finanziaria, anche gli obiettivi tanto essenziali quanto apparentemente impossibili, diventano realtà. È, infatti, appena il caso di rammentare che soltanto in Italia sulla posta del bilancio dello Stato relativa al settore giustizia grava la corresponsione dell'equa riparazione per l'eccessiva durata dei processi ai sensi della L. n. 89 del 2001, soggetta a continuo incremento anche per i costi ulteriori dei giudizi di ottemperanza e per l'attività dei Commissari *ad acta*, voce nella quale consiste la differenza tra l'ordinamento italiano e gli altri ordinamenti europei, perché a fronte di un'esposizione debitoria a tale titolo, superiore a 900 milioni di euro, si perviene a erodere, addirittura nella misura di un terzo, il totale della provvista destinata all'intero settore giustizia. Come sempre negli anni precedenti, anche l'ultima edizione, pubblicata il 6 ottobre 2016, del rapporto CEPEJ, ossia del rapporto redatto dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, istituita nel 2002 dalla Commissione dei Ministri del Consiglio d'Europa con lo scopo di valutare e promuovere l'efficienza dei sistemi giudiziari dei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa, è stato estremamente lusinghiero per la magistratura italiana. L'analisi di cui al rapporto CEPEJ 2016 concerne i dati forniti dagli Stati membri con riferimento al periodo 2010 - 2014 e con particolare attenzione alle

risorse finanziarie (capitolo 2), alle risorse umane - giudici, pubblici ministeri, personale e avvocati - (capitolo 3), all'organizzazione degli uffici giudiziari (capitolo 4), all'efficienza e alla qualità del lavoro giudiziario di giudici e pubblici ministeri (capitolo 5).

È di estremo interesse constatare che in Italia: le risorse finanziarie destinate alla giustizia hanno avuto un incremento nel periodo 2010-2012, per poi subire immediatamente un decremento del 3,40% nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2014 (pagina 28 del Report); il numero di giudici togati ogni 100.000 abitanti è di 11 a fronte di un numero medio di 21 (pagina 90); il numero di pubblici ministeri ogni 100.000 abitanti è di 3,4 nel 2014, a fronte di una media di 11,3 (pagina 121), con un numero di procedimenti superiore alle media dei Paesi monitorati, 5,45, a fronte di una media di 3,47 (pagina 129); il numero degli avvocati è in assoluto il più alto: 223.842 nel 2014, a fronte di una media di 24.900, con 368 avvocati ogni 100.000 abitanti; il tempo di definizione dei procedimenti civili in primo grado è stato nel 2014 di 532 giorni, con una riduzione rispetto ai 590 giorni del 2012, e la media è di 237 giorni.

Nel novero delle novità positive relative alla nostra Corte, frutto di iniziativa locale, si colloca il percorso organizzativo di razionalizzazione e

ottimizzazione delle risorse, sempre più scarse, avviato in totale sintonia tra presidenza e dirigenza mediante la recente costituzione dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza, diretto dalla Dott.ssa GIOBBI e composto dalle Signore VILLA e CECCHI, percorso organizzativo che proseguirà con l'imminente costituzione dell'Ufficio di Segreteria della Dirigenza.

Nella medesima prospettiva, devesi rendere noto che la Dott.ssa GIOBBI ha curato l'attivazione del sito internet della Corte di Appello e che nell'ambito di detto sito è stato anche realizzato ed è operativo il sito del Consiglio Giudiziario.

Ancora alle novità positive va ascritta una ricerca realizzata in prima nazionale assoluta grazie alla straordinaria abnegazione delle Dirigenti Dott.ssa GIOBBI e Dott.ssa CAPOZZOLI, le quali - una volta appurato, a seguito di reiterati contatti con gli uffici statistici del Ministero della Giustizia, che assolutamente né i Tribunali né le Corti di Appello potevano disporre dei dati di essenziale importanza per il settore civile, quali il numero e il Tribunale di provenienza delle impugnazioni in appello, nonché il relativo esito - hanno proceduto, al di fuori dell'orario di lavoro, a realizzare tale preziosissima ricerca, donde consta un'incidenza di riforme in sede di gravame, tale da escludere ogni

fondamento a configurare qualsiasi abuso dello strumento del gravame dinanzi alla Corte di Appello. È, pertanto, con profonda gratitudine nei confronti delle Autrici della presente ricerca che sottopongo alla Vostra attenzione i seguenti risultati, in tema di:

MONITORAGGIO IN RELAZIONE ALL'ESITO DELLE SENTENZE DEL CONTENZIOSO CIVILE EMESSE DALLA CORTE D'APPELLO DI GENOVA NEL PERIODO 1° LUGLIO 2015 - 30 GIUGNO 2016

Risultano pubblicate n. 1293 sentenze, di cui 21 pronunciate in materie di competenza della Corte in unico grado.

Le sentenze pubblicate in relazione alle impugnazioni proposte avverso provvedimenti dei Tribunali del distretto sono 1272, così suddivise in relazione all'esito:



➤ CONFERMA	601	47,25%
➤ RIFORMA	479	37,65%
➤ ALTRO	192	15,10%



SENTENZE PUBBLICATE NEL PERIODO SUDDIVISE IN BASE  
ALL'UFFICIO DI PROVENIENZA

Ufficio di I° grado	Numero sentenze	%
Tribunale Genova	560	44,02
Tribunale La Spezia	111	8,73
Tribunale Imperia	45	3,54
Tribunale Savona	129	10,14
Tribunale Massa	110	8,65
Tribunale Chiavari*	105	8,25
Tribunale Sanremo*	75	5,90
Sez. Dist. Sarzana*	26	2,05
Sez. Dist. Carrara*	20	1,57
Sez. Dist. Pontremoli*	18	1,41
Sez. Dist. Albenga*	41	3,22
Sez. Dist. XXmiglia*	32	2,52
TOTALE	1272	

(\* uffici giudiziari soppressi il 13 settembre 2013)



ESITO IMPUGNAZIONI IN BASE ALL'UFFICIO DI PROVENIENZA

UFFICIO DI I ° GRADO	ESITO IMPUGNAZIONI			
	TOTALE	CONFERMA	RIFORMA	ALTRO
Tribunale Genova	560	254	204	102
Tribunale La Spezia	111	56	39	16
Tribunale Imperia	45	21	14	10
Tribunale Savona	129	60	53	16
Tribunale Massa	110	46	50	14
Tribunale Chiavari*	105	56	40	9
Tribunale Sanremo*	75	33	29	13
Sez. Dist. Sarzana*	26	13	10	3
Sez. Dist. Carrara*	20	12	5	3
Sez. Dist. Pontremoli*	18	7	8	3
Sez. Dist. Albenga*	41	24	15	2
Sez. Dist. XXMiglia*	32	19	12	1
TOTALE	1272	601	479	192

(\* uffici giudiziari soppressi il 13 settembre 2013)

UFFICIO DI I ° GRADO	ESITO IMPUGNAZIONI (%)		
	CONFERMA	RIFORMA	ALTRO
Tribunale di Genova	45,36	36,43	18,21
Tribunale La Spezia	50,45	35,13	14,42
Tribunale Imperia	46,67	31,11	22,22
Tribunale Savona	46,51	41,08	12,41
Tribunale Massa	41,82	45,45	12,73
Tribunale Chiavari	53,33	38,10	8,57
Tribunale Sanremo	44,00	38,67	17,33
Sez. Dist. Sarzana	50,00	38,46	11,54
Sez. Dist. Carrara	60,00	25,00	15,00
Sez. dist. Pontremoli	38,89	44,44	16,67
Sez. dist. Albenga	58,54	36,58	4,88
Sez. Dist. XXMiglia	59,37	37,5	3,13

Esaurite così le novità positive, per quanto concerne il settore giudicante civile e penale devo segnalare che il contesto quantitativo afferente alla situazione dell'Amministrazione della Giustizia nel Distretto è sostanzialmente immutato rispetto allo scorso anno, nel senso che, tanto nell'area penale quanto nel settore civile, il numero dei procedimenti sopravvenuti è risultato sostanzialmente conforme

all'anno precedente, valendo le medesime considerazioni in riferimento al numero dei procedimenti definiti.

D'altronde, non si vede neppure perché sarebbe dato attendersi un miglioramento della situazione, se nulla è stato realizzato al fine del raggiungimento dell'obiettivo di una giustizia efficiente.

E però non possiamo dimenticare che costituisce ormai acquisizione diffusa la valutazione per la quale l'attuazione dei diritti soggettivi, trovando nel processo il luogo di elezione, è condizionata, in concreto, dalla lunghezza dei tempi del processo, il cui eccesso pregiudica gravemente anche l'equilibrio della società civile e lo stesso sviluppo economico.

In conseguenza di ciò è divenuta una costante l'indicazione fornita dalla Corte di legittimità, secondo cui in ordine ai "tempi" del processo, è compito del giudice privilegiare, tra diverse interpretazioni possibili delle norme, quella che, nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali, sia più idonea a dare attuazione al principio della durata ragionevole del processo, secondo il vigente art. 111, comma 2, della Costituzione.

Orbene, l'indicazione analitica dei dati numerici mi sembra elemento più adatto alla lettura che all'ascolto, sicché - come nella precedente cerimonia inaugurale - ho diffusamente riportato tale profilo

nell'*editio maior* della presente relazione, da oggi pubblicata nel sito della Corte di Appello di Genova, testé menzionato.

Lo scorso anno è stata esaminata per prima la situazione relativa al settore civile, pertanto, alla stregua del principio di alternanza, quest'anno occorre conferire priorità di disamina ai dati relativi al settore penale.

### **3. a) Dati relativi alla giustizia penale.**

Da una sintetica menzione dei dati quantitativi relativi al settore penale risulta che: il numero complessivo di notizie di reato segnalate da denunce, querele, esposti e rapporti a tutte le Procure del Distretto, è arrivato a 50.158 unità (procedimenti contro autori noti iscritti dalle Procure della Repubblica nel Mod. 21 - esclusa D.D.A. - e procedimenti iscritti per fatti non costituenti reato a Mod.); per quanto concerne gli Uffici Giudicanti di primo grado del Distretto, i procedimenti penali sopravvenuti sono stati complessivamente 48.224, quantità inferiore a quelli esauriti (pari a 49.402), con una pendenza finale di 29.687, i tempi di definizione sono quindi inferiori all'anno (228 giorni); invece, in Corte (alla stregua dei dati statistici forniti dall'Ufficio, in mancanza di dati ministeriali) sono stati esauriti 3.543 procedimenti a fronte di una sopravvenienza di 3.972 unità, e,

quindi, i tempi di definizione - attesa la pendenza finale di 7.761 procedimenti - sono nettamente più lenti (cioè 733 giorni, con indice di giacenza corrispondente a 2), situazione questa soltanto in parte dovuta all'impegno delle Sezioni Penali della Corte in dibattimenti particolarmente complessi e gravosi, tali da rallentare anche la definizione dei dibattimenti di minore complessità. Ciò in quanto - così anticipando le riflessioni sui dati afferenti anche al settore civile - deve essere evidenziato che l'Ufficio del Distretto maggiormente in affanno continua, senza soluzione di continuità, a essere, ormai da troppi anni, sempre la Corte di Appello.

Si è costantemente segnalata, già a far data dai primi anni 2000, l'assoluta, oggettiva inadeguatezza della pianta organica complessiva, prevista *ab immemorabile* in n. 35 Consiglieri e n. 7 Presidenti per n. 3 Sezioni Penali e n. 4 Sezioni Civili, situazione progressivamente aggravatasi, da ultimo, in conseguenza della riduzione della permanenza massima in servizio dei magistrati, in assenza della benché minima gradualità del conseguente esodo, donde sono derivati in Corte vuoti di organico di entità mai verificatisi in precedenza, eccezion fatta verosimilmente per i periodi bellici del secolo scorso.

Ciò posto, è d'obbligo ribadire che, se nel periodo di riferimento, ossia dal 1° luglio 2015 al 30 giugno

2016, nonché nel semestre successivo, non solo non si è verificato alcun collasso della Corte di Appello - da più parti paventato -, ma, anzi, la produttività dell'Ufficio si è, comunque, attestata a un notevole livello, anche quantitativo, ciò è derivato dall'impegno generoso e costante di tutti i magistrati rimasti delle Sezioni Penali e delle Sezioni Civili nonché di tutto il Personale delle Cancellerie. Nondimeno, è altrettanto d'obbligo rammentare che non è dato confidare soltanto sul diuturno sacrificio altrui, senza limiti né gratificazioni. La recentissima e da sempre attesa iniziativa ministeriale di revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari anziché iniziare dagli uffici di primo grado avrebbe dovuto interessare con assoluta priorità le Corti di Appello, poiché è matematicamente certo che l'incremento della produttività dei Tribunali comporta l'aumento delle impugnazioni, aggravando a dismisura l'attuale difficoltà di smaltimento in appello, già insostenibile.

Sul terreno delle prospettive di riforma rimane centrale la necessità dell'intervento in tema di prescrizione, privilegiando l'opzione di vietare rigorosamente la declaratoria della prescrizione del reato nel corso del processo, salvo il caso in cui, sulla falsariga del modello tedesco, anteriormente

alla sentenza di condanna di primo grado sia già decorso il termine prescrizione.

La ricognizione del dato, rilevato dalla Procura Generale nell'ambito degli Uffici Requirenti, si completa, in primo luogo, con riferimento all'attività della Procura Distrettuale Antimafia composta da tre Sostituti, coordinati dal Procuratore Distrettuale: la citata attività contava alla data delli 1/7/2015 n. 101 pendenze, ridotte a n. 96 al 30/6/2016; nel citato periodo i procedimenti sopravvenuti sono stati 80, con un numero di indagati complessivamente pari a 269, e sono state proposte 12 richieste di misure cautelari, delle quali 8 in carcere. La Procura Distrettuale Antimafia risulta avere individuato, nell'ambito della riscontrata situazione di pericolosità e di ampiezza dell'estensione del fenomeno mafioso in Liguria, la 'ndrangheta quale organizzazione criminale predominante nel Distretto nel periodo in esame.

Si appalesano del pari di sommo interesse le risultanze promananti dalla Procura Distrettuale dedicata all'antiterrorismo, composta da due Sostituti, coordinati dal medesimo Procuratore Distrettuale, testé indicato, in base alle quali, dato atto della pendenza alli 1 luglio 2015 di n. 14 procedimenti, quanto al successivo periodo, attualmente in questione, intercorrente dalli 1 luglio 2015 fino alli 30 giugno 2016, sono pervenute

n. 12 notizie di reato, per un numero totale di soggetti indagati pari a 38, e sono stati esauriti 16 procedimenti, risultando pendenti n. 10 fascicoli. Nel novero della realizzazione dei peculiari obiettivi, connotativi dell'attività di antiterrorismo, si colloca il perfezionamento della sottoscrizione tra la Procura Generale e tutte le Procure Circondariali del Distretto di un "Protocollo organizzativo in materia di indagini contro il terrorismo", analogo a quello da tempo operante per le indagini di contrasto alla mafia, il quale prevede la segnalazione da parte delle Procure Circondariali alla Procura Antiterrorismo di reati - o anche di mere condotte - tali da costituire elementi sintomatici di fenomeni di "affiliazione" o "vicinanza" a gruppi terroristici, nonché prevede l'alimentazione di una banca dati specifica.

Nel periodo di riferimento, 1 luglio 2015 - 30 giugno 2016, è stato sviluppato un raccordo anche tra le forze dell'ordine e, in particolare, tra i nuclei specializzati nella soggetta materia: la circolazione di informazioni, segnatamente, tra Digos, R.O.S. e Guardia di Finanza, ha garantito controlli su flussi di denaro e su attività economiche, potenzialmente idonei a supportare, anche dal punto di vista logistico, appartenenti a gruppi Jihadisti, consentendo, inoltre, approfondimenti su attività economiche suscettibili

di essere gestite dai gruppi vicini a compagini terroristiche nonché un capillare monitoraggio dei varchi internazionali, nonché ha condotto all'applicazione di plurime misure cautelari.

Conclusivamente sul punto occorre osservare che anche in ambito penale - seppure, in misura più ridotta rispetto al settore civile - la quantità dei flussi nel settore giudicante in grado di appello consiste in un fenomeno, allo stato, insuscettibile di correttivi adottabili in sede locale, intesi a tentare di contingentare i tempi di definizione dei processi.

Il seguente diagramma rappresenta visivamente le linee di incremento o decremento riscontrate riguardo a particolari tipologie di reato:

MATERIA	REATO	TOTALE	TOTALE	DIFFERENZA
		2014/2015	2015/2016	
PUBBLICA AMMINISTRAZION E	Art. 314 c.p.	58	98	40
	Art. 318 c.p.	4	2	-2
	Art. 317 c.p.	11	14	3
	Art. 315 c.p.	0	0	0
	Art. 316 c.p.	0	1	1
	Art. 316 bis c.p.	3	9	6
	Art. 316 ter c.p.	42	82	40
	Art. 319 c.p.	23	20	-3
	Art. 319 bis c.p.	2	1	-1
	Art. 319 ter c.p.	1	2	1
	Art. 320 c.p.	5	1	-4

	Art. 321 c.p.	14	13	-1
	Art. 322 c.p.	10	9	-1
	Art. 322 bis c.p.	9	3	-6
	Art. 323 c.p.	177	164	-13
	Art. 325 c.p.	0	2	2
	Art. 326 c.p.	19	14	-5
	Art. 328 c.p.	51	62	11
	Art. 329 c.p.	2	1	-1
	Art. 331 c.p.	8	12	4
	Art. 334 c.p.	102	107	5
	Art. 335 c.p.	32	40	8
	Art. 336 c.p.	205	270	65
	Art. 337 c.p.	963	1126	163
	Art. 337 bis c.p.	0	0	0
	Art. 338 c.p.	0	6	6
	Art. 340 c.p.	81	96	15
	Art. 342 c.p.	7	14	7
	Art. 343 c.p.	10	13	3
	Art. 345 c.p.	0	0	0
	Art. 346 c.p.	9	7	-2
	Art. 347 c.p.	3	7	4
	Art. 348 c.p.	73	59	-14
	Art. 349 c.p.	60	66	6
	Art. 350 c.p.	0	0	0
	Art. 351 c.p.	3	2	-1
	Art. 352 c.p.	0	5	5
	Art. 353 c.p.	18	16	-2
	Art. 354 c.p.	2	0	-2
	Art. 355 c.p.	2	4	2
	Art. 356 c.p.	14	14	0
	<b>TOTALI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>2023</b>	<b>2362</b>	<b>339</b>
<b>FRODI COMUNITARIE</b>	L. 23/12/86 n. 898	6	0	-6
	L. 04/11/87 n. 460	0	0	0
	Art. 640 bis c.p.	80	38	-42
	<b>TOTALI FRODI COMUNITARIE</b>	<b>86</b>	<b>38</b>	<b>-48</b>
<b>CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>	Art. 416 c.p.	69	84	15

	Art. 416 bis c.p.	6	6	0
	Art. 416 ter c.p.	2	0	-2
	<b>TOTALI CRIMINALITA' ORGANIZZATA</b>	<b>77</b>	<b>90</b>	<b>13</b>
<b>OMICIDIO</b>	Art. 575 c.p.	13	33	20
	Artt. 56 - 575 c.p.	42	15	-27
	<b>TOTALI OMICIDIO</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>-4</b>
<b>OMICIDI E LESIONI COLPOSE GRAVI e GRAVISSIME</b>	Omicidio colposo derivante da infortunio sul lavoro	40	10	-30
	Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da infortunio sul lavoro	384	237	-147
	Lesioni colpose gravissime derivanti da incidenti stradali	70	118	48
	<b>TOTALI OMICIDI E LESIONI COLPOSE GRAVI e GRAVISSIME</b>	<b>494</b>	<b>365</b>	<b>-129</b>
<b>STALKING E PORNOGRAFIA</b>	Art. 612 bis c.p.	655	644	-11
	Art. 600 ter c.p.	48	22	-26
	Art. 600 quater c.p.	55	53	-2
	<b>TOTALI STALKING E PORNOGRAFIA</b>	<b>758</b>	<b>719</b>	<b>-39</b>
<b>REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI</b>	Reati in materia di stupefacenti	1931	2097	166
	<b>TOTALI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI</b>	<b>1931</b>	<b>2097</b>	<b>166</b>
<b>REATI INFORMATICI</b>	Art. 615 ter c.p.	232	219	-13
	Art. 615 quater c.p.	147	130	-17
	Art. 615 quinquies c.p.	3	1	-2
	Art. 617 quater c.p.	6	15	9
	Art. 617 sexiex c.p.	1	4	3

	Art. 640 ter c.p.	249	321	72
	Furto di identità	44	183	139
	<b>TOTALI REATI INFORMATICI</b>	<b>682</b>	<b>873</b>	<b>191</b>
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	Art. 644 c.p.	71	58	-13
	Art. 644 bis c.p.	0	1	1
	Art. 628 c.p.	760	868	108
	Art. 629 c.p.	366	311	-55
	Art. 630 c.p.	3	6	3
	Art. 624 bis c.p.	2533	3209	676
	Reati di riciclaggio e autoriciclaggio	234	213	-21
	<b>TOTALI REATI CONTRO IL PATRIMONIO</b>	<b>3967</b>	<b>4666</b>	<b>699</b>
FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA	Art. 2621 c.c.	14	13	-1
	Art. 216 L. 267/42	46	141	95
	<b>TOTALI FALSO IN BILANCIO E BANCAROTTA FRAUDOLENTA</b>	<b>60</b>	<b>154</b>	<b>94</b>
RIDUZIONE IN SCHIAVITU' E TRATTA DI ESSERI UMANI	Art. 600 c.p.	9	3	-6
	Art. 537 c.p.	0	0	0
	Art. 540 c.p.	0	0	0
	Art. 601 c.p.	4	5	1
	Art. 602 c.p.	0	1	1
	Art. 604 c.p.	0	0	0
	<b>TOTALI RIDUZIONE IN SCHIAVITU' E TRATTA DI ESSERI UMANI</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>-4</b>
INQUINAMENTO	Reati in materia di inquinamento	87	107	20
	Reati in materia di rifiuti	250	274	24
	Reati contro l'ambiente e la salute delle persone	354	276	-78
	<b>TOTALI INQUINAMENTO</b>	<b>691</b>	<b>657</b>	<b>-34</b>
EDILIZIA E URBANISTICA	L. 47/85	87	82	-5
	D.P.R. 380/01	730	758	28

	Art. 163 D.Lvo 490/99	91	103	12
	Art. 44 lett. C D.P.R. 380/01	372	249	-123
	Reati in materia di lottizzazione abusiva	4	0	-4
	<b>TOTALI EDILIZIA E URBANISTICA</b>	<b>1284</b>	<b>1192</b>	<b>-92</b>
REATI TRIBUTARI	L. 516/82	462	0	-462
	D. Lvo 10/3/00 n. 74	447	727	280
	<b>TOTALI REATI TRIBUTARI</b>	<b>909</b>	<b>727</b>	<b>-182</b>
ESTRADIZIONE E MANDATO DI ARRESTO EUROPEO	ESTRADIZIONI ATTIVE	12	2	-10
	MAE	13	19	6
	<b>Totale</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>-4</b>
	ESTRADIZIONI PASSIVE	0		0
	<b>TOTALI ESTRADIZIONE E MANDATO DI ARRESTO EUROPEO</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>17</b>

Devesi, inoltre, sottolineare che nel Distretto:

a) sono state disposte n. 3074 intercettazioni, di cui n. 2668 telefoniche e n. 320 ambientali; tali intercettazioni sono state eseguite quanto a n. 2439 nell'ambito di procedimenti ordinari, per n. 542 nell'ambito di operazioni Antimafia e relativamente a n. 93 nell'ambito di operazioni relative al terrorismo;

b) sono state definite (rispetto alle n. 585 sopravvenute) n. 595 istanze di riesame per misure cautelari personali, di cui 370 di conferma, 80 di riforma parziale, 91 di inammissibilità, 1 di

inefficacia per decorrenza termini, 21 per emissione di misura cautelare e 32 di annullamento;

c) sono state definite (rispetto alle n. 233 sopravvenute) 233 istanze di riesame per misure cautelari reali, di cui 71 di conferma, 13 di riforma, 66 di inammissibilità e 72 di annullamento. Seguendo l'impostazione della Suprema Corte nella richiesta di indicatori specifici alle Corti di merito, vorrei riferire su:

**b) La realizzazione e gli effetti delle riforme più recenti nel settore penale, soprattutto in materia processuale.**

All'ambito delle novità normative, indubbiamente importanti e da tempo auspiccate appartiene il D.Lgs. 16.3.2015, n. 28, entrato in vigore il 2 aprile 2015, per il cui tramite è stata introdotta nell'ordinamento penale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in forza della previsione secondo cui, allorquando l'offesa è tenue e segue a un comportamento non abituale, lo Stato rinuncia ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.

I dati afferenti ai risultati applicativi di tale fattispecie - allo studio della quale sono state dedicate iniziative della Formazione decentrata, al fine di promuoverne un'applicazione giurisprudenziale

tendenzialmente omogenea e coerente - sfuggono alla rilevazione tramite il SICP; tuttavia, i dati forniti dai Tribunali del Distretto a seguito di diretto riscontro, documentano una modesta applicazione dell'istituto. Infatti, risultano emesse presso il Tribunale collegiale di Savona 28 sentenze dal GUP, 1 dal Tribunale collegiale e 50 dal Tribunale in composizione monocratica. Per effetto di una ricerca demandata ai Tirocinanti, il Tribunale di Imperia ha riscontrato che nel periodo di riferimento, su circa 1.523 sentenze dibattimentali monocratiche emesse, l'art. 131 bis c.p. é stato applicato in 182 casi e 10 sono state le sentenze al riguardo pronunciate dall'ufficio GIP/GUP.

Il Tribunale di Massa ha comunicato che i casi di applicazione dell'istituto in argomento non sono stati così irrisori come per la messa alla prova ma neppure di consistente entità, specie in rapporto al numero delle archiviazioni.

Del pari, minima è stata finora l'operatività del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e n. 8, entrato in vigore il 7 febbraio 2016, che dispone in materia di abrogazione dei reati, previsti dal codice penale e da leggi speciali, puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, ivi elencati, trasformati in illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, nel dichiarato intento sia di rendere più

effettiva e incisiva la sanzione, assicurando nel contempo una più efficace repressione dei reati più gravi, sia di deflazionare il sistema processuale penale.

Ciò in quanto, come segnalato dal Tribunale della Spezia, detta riforma ha comportato la definizione della maggior parte dei c.d. reati INPS, i quali quasi mai raggiungono la soglia di punibilità, e di tutta una serie di reati minori ma di frequente contestazione (guida senza patente, falso in scrittura privata, ingiuria ecc.).

Invero, in prospettiva potrebbero condurre ad una radicale inversione di tendenza le indicazioni fornite dalla Procura Generale, secondo cui il provvedimento normativo di depenalizzazione in argomento ha interessato presso la Procura di Genova nel periodo in esame n. 1.295 procedimenti sul totale di 18.702 notizie di reato.

In ogni caso, appare doveroso esprimere fondate perplessità sull'auspicata maggiore effettività e incisività della sanzione amministrativa, conseguente alla depenalizzazione, poiché l'esperienza maturata riguardo alla L. n. 689 del 1981 ha registrato una pesante ricaduta sul versante della giustizia civile del contenzioso in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, con tre gradi di giudizio per irrisorie entità pecuniarie delle sanzioni, situazione aggravata dalla inopinata e insostenibile

introduzione nel 2012 del rito del lavoro nella soggetta materia.

Infine, in base alle considerazioni espresse dalla Procura Generale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, applicato scarsamente nel corso delle indagini preliminari, ha avuto un maggiore seguito nel procedimento di primo grado: i dati sono riferiti esclusivamente alla Procura di Genova, presso la quale risultano 437 casi nel 2015 e 116 casi nei soli primi due mesi del 2016.

Nella citata relazione viene, peraltro, dato atto dell'effetto pesantemente disincentivante insito nell'interpretazione della citata legge, in forza della quale coloro che prestano lavoro di pubblica utilità devono essere assicurati presso l'Inail anziché presso istituti assicurativi privati, dal momento che da siffatta opzione ermeneutica derivano aggravii di costi e di adempimenti di natura amministrativa.

I Tribunali del Distretto, che hanno trasmesso la propria relazione, hanno segnalato tutti che detto istituto è stato utilizzato scarsamente, verosimilmente in conseguenza del rallentamento imposto dalle scarse risorse a disposizione degli U.E.P.E., e hanno evidenziato, ancora una volta, i limiti del SICP, che non permette alcuna rilevazione delle procedure di messa alla prova.

Ciononostante il Tribunale di Imperia, con l'ausilio dei Tirocinanti, ha rilevato nel periodo in oggetto n. 198 richieste, delle quali circa n. 60 terminate con sentenze dibattimentali e n. 28 con sentenze dell'ufficio GIP - GUP. Il Tribunale di Massa ha riferito di solo 5-6 richieste complessive presentate al GIP e tutte accolte. Infine, il Tribunale di Savona, a seguito dell'annotazione del dato, ha provveduto a comunicare che nel periodo in esame 25 sono stati i procedimenti in cui è stata emessa l'ordinanza di sospensione e 32 le istanze in attesa di programma.

In ultima analisi, da quanto precede relativamente a riforme attese e universalmente auspiccate emerge, allo stato, un quadro non confortante per la scarsa applicazione pratica, mentre l'effetto positivo dell'intervento di depenalizzazione, testè menzionato, è soltanto apparente, in quanto oggettivamente destinato a risolversi in un corrispondente effetto negativo a carico del settore civile, per l'incremento del contenzioso, inesorabilmente conseguente all'emanazione ad opera della P.A. di altrettante ordinanze ingiunzioni, ai sensi della L. n. 689 del 1981, con effetti inflattivi del contenzioso.

**c) Dati relativi alla giustizia civile.**

Dalla parimenti sintetica menzione dei dati quantitativi relativi al settore civile risulta che: ai giudici dell'intero Distretto sono state rivolte nel periodo in argomento 73.892 domande di giustizia, in quantità inferiore a quelle eliminate (pari a 76.510), con una pendenza finale, peraltro, pari a 49.379.

Quanto ai tempi della risposta giudiziaria si rileva che in primo grado la cognizione ordinaria contenziosa dei giudici togati - la quale presenta una pendenza pari a 22.667 cause per l'eliminazione di 18.448 procedimenti rispetto a 17.272 sopravvenuti - si definisce mediamente in 475 giorni (atteso l'indice di giacenza pari a 1,3); la cognizione ordinaria dei giudici di pace di tutto il Distretto - la quale presenta un incremento della pendenza a 6.924 cause per l'eliminazione di 6.542 procedimenti rispetto a 5.508 sopravvenuti - ha invece una durata media di 448 giorni (atteso l'indice di giacenza pari a 1,22).

In secondo grado, - essendo pervenute a questa Corte 1.533 cause di rito contenzioso ordinario in quantità inferiore a quelle eliminate (pari a 1.618) con una riduzione della pendenza finale a 5.576 - la risposta relativamente alla cognizione ordinaria è nettamente più lenta, in quanto ha una durata media di 1.301 giorni (atteso l'indice di giacenza pari a 3,5), poco più di tre anni, e deriva da una situazione

strutturale non rimediabile con misure volte a incrementare l'efficienza, poiché detta maggiore durata dei procedimenti civili contenziosi in appello discende dall'assoluta inadeguatezza dell'organico della Corte, sulla quale è venuto a proiettarsi il maggiore carico, in conseguenza delle riforme processuali concernenti il giudice unico di primo grado e l'apporto dei giudici onorari, riforme che hanno comportato una maggiore produzione di sentenze in primo grado. E, infatti, senza dubbio un organico di cinque Consiglieri per ciascuna delle sette Sezioni pari complessivamente a 35 consiglieri non è decisamente proporzionato ai numeri dei giudici, togati e onorari, di primo grado del Distretto, pari a n. 294, sproporzione aggravatasi oltre i limiti della tollerabilità in conseguenza del protrarsi dei vuoti di organico determinati dall'abbreviazione della massima età pensionabile, che hanno ridotto la compagine di Sezioni Civili a soli tre componenti, situazione questa all'evidenza di estremo disagio.

**d) La realizzazione e gli effetti delle riforme più recenti nel settore civile, soprattutto in materia processuale.**

Nel settore civile le più recenti riforme presentano la peculiarità, che le differenzia dagli interventi normativi del settore penale, di essere giunte del tutto a sorpresa, in quanto approntate dal

legislatore senza che nessuno - né la dottrina, né gli operatori pratici - le avessero mai prospettate né richieste.

L'esperienza applicativa, al riguardo maturata, continua a confermare inesorabilmente le criticità unanimemente individuate già nell'immediatezza dell'entrata in vigore di detti interventi legislativi.

E' questo il caso dell'istituzione nel 2012 del Tribunale delle Imprese, articolato in sezioni specializzate di primo e secondo grado, dislocate presso un numero ridotto di Distretti, tra i quali il nostro, con la predeterminazione *ex lege* del limite di durata biennale del giudizio di impugnazione, in allora prospettata come risposta alla richiesta dei potenziali investitori stranieri, preoccupati delle conseguenze economiche negative derivanti dalla lentezza del giudizio civile, fonte di incertezza e di mancanza di effettività della regolazione giuridica dei rapporti: i dati estremamente modesti, relativi, anche per l'anno in questione, a tale contenzioso (in primo grado sono stati definiti 137 procedimenti di rito contenzioso ordinario su 150; alla Sezione Specializzata Imprese della Corte di Appello sono stati iscritti 7 procedimenti, di cui 1 risulta definito nel periodo) rendono palese che, come immediatamente segnalato dagli operatori pratici, il problema delle ormai poche imprese in

forma di società per azioni é, invece, quello della liquidità, sicché sarebbe stata necessaria, più banalmente, la rapidità del recupero dei crediti e, in generale, dell'affermazione dei diritti, da realizzarsi intervenendo in maniera organica, approfondita e senza improvvisazioni sul processo civile.

Altrettanto inutile continua a rivelarsi il c.d. filtro in appello: nel periodo in esame sono state emesse dalla Seconda Sezione Civile e dalla Terza Sezione Civile complessivamente 22 ordinanze di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., numero inferiore rispetto alle 37 ordinanze pronunciate dalle anzidette Sezioni Civili nel periodo precedente, mentre anche nel periodo in esame la Prima Sezione Civile di questa Corte, che è anche Sezione Specializzata Imprese, non ha pronunciato alcuna ordinanza di inammissibilità, al pari di quanto accaduto negli anni precedenti.

Riguardo all'ideazione, annunciata nel 2012, di una *task force* da destinare alle sezioni civili delle Corti di Appello, attuata con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, per il cui tramite sono stati istituiti i Giudici Ausiliari di Corte d'Appello; il periodo attualmente in considerazione, 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, non consentirebbe alcun bilancio su tale esperienza, iniziata a fine

febbraio 2016 con un bimestre di tirocinio, poiché troppo breve, se non l'informazione concernente le immediate dimissioni di tre, poi divenuti quattro, Ausiliari sul totale di undici.

Mi pare, comunque, opportuno fornire qualche anticipazione, desunta dall'andamento del successivo semestre, nel mero intento di evitare illusioni.

È, infatti, inequivocabilmente emerso che la "definizione di almeno novanta procedimenti per anno" ad opera di ciascuno dei Giudici Ausiliari assegnati alle Corti di Appello, legislativamente prevista, con la comminatoria della revoca immediata dell'Ausiliario che non avesse raggiunto tale obiettivo - è irrealizzabile.

Dato, quindi, atto che per l'ennesima volta hanno trovato conferma le criticità immediatamente rilevate, sintetizzate nella considerazione che il legislatore aveva dato prova di essere inconsapevole dell'impegno insito nella redazione di una sentenza di appello, occorre osservare che, pur variando la produttività dei Giudici Ausiliari in riferimento al livello di complessità delle materie, il massimo risultato, suscettibile di essere raggiunto, esclusivamente nelle materie più semplici, da ciascun Giudice Ausiliario si aggira intorno alle 40/45 sentenze all'anno, dovendosi aggiungere la considerazione che i componenti togati del Collegio, in quanto onerati, per le cause affidate ai Giudici

Ausiliari, della disamina non solo degli atti ma anche dei documenti nonché frequentemente gravati anche del rifacimento delle minute di sentenze redatte dai Giudici Ausiliari, subiscono un evidente nocumento in ordine al proficuo svolgimento delle proprie funzioni.

A questo punto mi sia consentito un duplice ordine di riflessioni: in primo luogo rammento che l'inserimento del giudice onorario dovunque, monocratico in Tribunale e assunto a componente del Collegio in Corte di Appello, è una situazione assolutamente ignota agli ordinamenti giuridici dell'Europa continentale, a noi più affini, come l'ordinamento francese e quello spagnolo, presso i quali il ruolo del giudice onorario è, invece, circoscritto a quello di "giudice di prossimità" per le cause di minore valore economico, corrispondente alla figura del nostro Giudice di Pace.

In secondo luogo non dobbiamo dimenticare che il fallimento di tutti gli anzidetti "tentativi di riforma", nei quali si è esaurito l'intervento realizzato dal legislatore, non costituisce un elemento neutro, perché riveste intrinseca portata lesiva l'aver perso tempo prezioso in rimedi inutili, che hanno cagionato l'aggravarsi nel volgere degli anni della situazione negativa.

Non è questo un generico avvertimento, dettato da comune prudenza e normale avvedutezza, ma è un

autentico allarme per una nuova emergenza, di proporzioni che potrebbero rivelarsi tali da vanificare per la Corte genovese ogni possibilità di fronteggiarne l'impatto.

Si tratta del procedimento sommario ex art. 35 del D.Lgs. n. 25 del 2008, la cui incidenza per il Tribunale di Genova è stimata attualmente nell'ordine di un centinaio di ricorsi al mese: sarebbe, infatti, sufficiente a provocare la paralisi della Corte una sopravvenienza costante di impugnazioni nella soggetta materia circoscritta anche solo alla metà.

Di altre conseguenze devastanti e irreparabilmente dannose si tratterebbe, poi, nel caso di approvazione della riforma del Tribunale per la Famiglia, riforma recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, aventi ad oggetto la soppressione del Tribunale e della Procura per i Minorenni con la creazione di sezioni del Tribunale ordinario e di un gruppo della Procura, senza esclusività di funzioni. Lo scorso anno mi sono soffermata sull'allarmata e unanime opinione assolutamente negativa di tutti gli specialisti del diritto minorile, ma, purtroppo, finora non dispongo di elementi certi, donde poter inferire la speranza del definitivo abbandono di tale progetto avente effetti distruttivi nei confronti della giustizia penale minorile italiana, autentico sistema di eccellenza, oggetto di apprezzamento in Europa, al quale siamo tributari per il calo della

criminalità minorile che ci contraddistingue, segnatamente, rispetto alla situazione del Regno Unito e della Francia. Tale scelta legislativa ci esporrebbe all'insensata conseguenza di distruggere uffici giudiziari dotati di specializzazione e straordinariamente efficienti, in nome di una riforma che non migliora la situazione, neppure dal punto di vista dei costi.

In effetti, l'esperienza vissuta negli ultimi anni nel settore civile rende più che fondato il timore che la necessaria e non più differibile soluzione processuale di sistema possa essere *tout court* identificata nell'ulteriore revisione della geografia giudiziaria mediante l'estensione alle Corti di Appello della metodica a costo zero dell'accorpamento, vale a dire nel definitivo esito letale del rapporto tra cittadini e giustizia.

La prospettiva di un concreto rischio di tale portata induce la consapevolezza dell'attuale situazione di assoluto isolamento del giurista e nel contempo rende pressante la necessità di consolidare il dialogo e il confronto delle idee con l'Avvocatura, unico interlocutore che parla la nostra stessa lingua, con il quale condividiamo formazione, esperienze, percorsi culturali e volontà di trovare concrete prospettive di soluzione.

Da ciò l'idea di costituire un rapporto diretto e costante tra l'Unione Distrettuale degli Ordini

Forensi e il Presidente della Corte di Appello, scandito da regolari, periodici incontri nell'intento di affrontare e risolvere insieme problemi concreti e specifici, confrontandoci, riflettendo costruttivamente e organizzando i necessari approfondimenti estesi a una più ampia e diffusa partecipazione dei rispettivi colleghi nell'intento di pervenire a risultati efficaci.

Vorrei, in quest'unica giornata di visibilità dei problemi della giustizia, dare un segnale forte della volontà di collaborazione con l'Avvocatura per affrontare insieme difficoltà condivise.

Orbene, pur non essendo affatto "oscuro", ma certamente diagnosticabile - e, come abbiamo visto, effettivamente diagnosticato ad opera dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, istituita dal Consiglio d'Europa - nonché pur essendo ancora eliminabile, ove ne sussista la volontà, il male che affligge la giustizia civile ordinaria, sussiste, comunque, l'esigenza di elaborare nuovi sistemi di natura preventiva, efficacemente alternativi alla giurisdizione ordinaria.

Siffatta esigenza è risultata completamente frustrata dall'ennesimo intervento "urgente" nella materia del processo civile, adottato con il D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella L. n. 162 del 10 novembre 2014, ossia l'"arbitrato deflattivo", previsto dall'art. 1, là dove è consentita la

trasmigrazione dal processo in arbitrato, strumento, peraltro, finora mai utilizzato nel nostro Distretto. È a mero titolo di completezza espositiva sotto il profilo della "contiguità" normativa, che si segnala l'assenza di risultati deflattivi del contenzioso giurisdizionale anche in relazione al regime sostanziale, introdotto dagli artt. 6 e 12 del citato D.L. n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014, che hanno, rispettivamente, esteso il procedimento di negoziazione assistita da Avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6) e previsto che "i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile... un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio" (art. 12).

**Dati relativi: a) alla giustizia minorile.**

Nel settore civile il maggior carico di procedimenti riguarda i procedimenti di protesta e, più in generale, la tutela del minore in condizioni di pregiudizio ex art. 330 e ss. Cod. civ.; in aumento è il numero delle procedure ex art. 31 della L. n. 286 del 1998, in totale 136, in quanto spesso strumentalmente usate dai cittadini extracomunitari per la difficoltà di regolarizzare in via amministrativa la loro permanenza sul territorio

nazionale. Nel periodo, di cui si tratta non sono state aperte dal P.M. minorile procedure previste dall'art. 19, comma quinto, del D.L. n. 142 del 2015 per la ratifica dei programmi di accoglienza di stranieri non accompagnati, le prime procedure sono state iniziate nel ottobre 2016. È costante il calo delle domande di adozione, ridotte a 373 nel periodo considerato, rispetto alle 453 dei dodici mesi precedenti. Merita di essere segnalato il dato per cui, a fronte di circa 3000 provvedimenti emessi in ambito civile nel periodo in esame, i reclami dinanzi alla Corte di Appello sono stati soltanto 42.

Nel settore penale i tempi di definizione dei procedimenti sono indicati come soddisfacenti, tenuto conto delle necessità di notificazioni e comunicazioni; all'aumento delle pendenze nel settore Gup e Gip si è ovviato mediante l'assegnazione del giudice trasferito a seguito di una vacanza protrattasi per oltre un anno. Dell'istituto della messa alla prova si continua a fare un uso consistente, con risultati pienamente soddisfacenti.

**Dati relativi: b) al Tribunale e agli Uffici di Sorveglianza.**

Le recenti riforme, di cui alla L. n. 10 del 2014 sulla liberazione anticipata e di cui alla L. n. 117 del 2014 sul rimedio dell'equa riparazione per

condizioni carcerarie in violazione dell'art. 3 C.E.D.U. hanno aggravato il carico di lavoro del Tribunale di Sorveglianza, tuttora mancante del Presidente e del Magistrato di Massa.

Nonostante le difficoltà di tale situazione è stata fronteggiata la sopravvenienza, essendo state definite 6.350 istanze, rispetto alle n. 5.832 del periodo precedente.

I detenuti presenti negli istituti carcerari del Distretto alla data del 30 giugno 2016 sono risultati complessivamente in numero di 1.563 unità (collocati in numero di 1.381 nel territorio della Regione Liguria e di 182 a Massa), dei quali n. 1049 definitivi.

I detenuti alla data delli 1 luglio 2015 erano complessivamente pari a 1.574 unità (collocati in numero di 1.397 territorio della Regione Liguria e di 177 a Massa), dei quali n. 1085 definitivi.

In nome del Popolo Italiano

Dichiaro aperto per il distretto della Corte di Appello di Genova l'anno giudiziario 2017.

Il Presidente della Corte  
Maria Teresa BONAVIA

